

RIEPILOGO ESENZIONE TICKET
PER SPECIALISTICA E FARMACEUTICA
PER ETA' E REDDITO

Queste sono le indicazioni delle esenzioni, puoi passare dai nostri uffici per qualsiasi chiarimento

Per far valere il diritto all'esenzione dal ticket è necessario seguire alcune indicazioni, a seconda della categoria di appartenenza:

- a. **Minori di 6 anni appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con reddito complessivo non superiore a € 36.151,98**
(Cod. E01 a validità nazionale per la specialistica)
Il diritto all'esenzione è caricato in anagrafe regionale, ogni 31/03 di ogni anno, dal Ministero delle Finanze (MEF) ed è disponibile nel sistema informatico al medico prescrittore. Per fruire di prestazioni specialistiche presso strutture fuori Regione Lombardia (laddove i sistemi informatici sono differenti), è necessario che il genitore/tutore si rechi presso il distretto ASL per il rilascio dell'attestato di esenzione, compilando l'autocertificazione, portando con sé la carta regionale dei servizi e la fotocopia del documento d'identità del dichiarante.
- b. **Minori di 14 anni senza limiti di reddito**
(Cod. E11 a validità regionale per la specialistica e per la farmaceutica)
Non è necessaria alcuna autocertificazione in quanto il diritto alla esenzione è disponibile nel sistema informatico ed il codice viene indicato dal medico prescrittore sulla ricetta. L'esenzione E11 resta valida fino al compimento del 14° anno di età ed è applicabile ai soli soggetti iscritti al Servizio Sanitario Regionale lombardo.
- c. **Cittadini di età superiore ai 65 anni e con reddito complessivo familiare fiscale non superiore a € 36.151,98**
(Cod. E01 a validità nazionale per la specialistica).
Il diritto all'esenzione è caricato in anagrafe regionale, ogni 31/03 di ogni anno, dal Ministero delle Finanze (MEF) ed è disponibile nel sistema informatico al medico prescrittore. Qualora l'assistito verifichi l'assenza del codice di esenzione in anagrafe regionale, ma ritenga di averne diritto, per ottenere l'attestato di esenzione (che sarà registrata contestualmente nel sistema informatico) deve recarsi al proprio distretto ASL per compilare l'autocertificazione, portando con sé la carta regionale dei servizi e la fotocopia del documento d'identità dell'interessato.
- d. **Cittadini di età superiore a 65 anni e reddito complessivo familiare fiscale tra € 36.151,98 ed € 38.500,00**
(Cod. E05 a validità regionale per la specialistica)
Per ottenere l'attestato di esenzione (che sarà registrata contestualmente nel sistema informatico) tali assistiti devono recarsi al proprio distretto ASL per compilare l'autocertificazione portando con sé la carta regionale dei servizi e la fotocopia del documento d'identità dell'interessato.
- e. **Cittadini di età uguale o superiore ai 66 anni con un reddito familiare fiscale annuo fino a € 18.000 (Decorrenza 31.03.2014 - Cod.E14 a validità regionale per la farmaceutica)**
Per ottenere l'attestato di esenzione (che sarà registrata contestualmente nel sistema informatico) tali assistiti devono recarsi al proprio distretto ASL per compilare

l'autocertificazione portando con sè la carta regionale dei servizi e la fotocopia del documento d'identità dell'interessato

- f. **Titolari di pensione al minimo di età superiore a 60 anni e familiari fiscalmente a carico con reddito familiare fiscale inferiore a €8.263,31 incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico (Cod. E04 a validità nazionale per la specialistica e regionale per la farmaceutica)**

Il diritto all'esenzione è caricato in anagrafe regionale, ogni 31/03 di ogni anno, dal Ministero delle Finanze (MEF) ed è disponibile nel sistema informatico al medico prescrittore. Qualora l'assistito verifichi l'assenza del codice di esenzione in anagrafe regionale, ma ritenga di averne diritto, per ottenere l'attestato di esenzione (che sarà registrata contestualmente nel sistema informatico) deve recarsi al proprio distretto ASL per compilare l'autocertificazione, portando con sè la carta regionale dei servizi e la fotocopia del documento d'identità dell'interessato.

Si precisa che i titolari di pensione al minimo con meno di 60 anni, per la prescrizione farmaceutica continuano ad utilizzare l'attestato di esenzione con codice a 6 cifre (a validità regionale).

- g. **Titolari di pensione sociale e familiari fiscalmente a carico (Cod. E03 validità nazionale per la specialistica e regionale per la farmaceutica)**

Il diritto all'esenzione è caricato in anagrafe regionale, ogni 31/03 di ogni anno, dal Ministero delle Finanze (MEF) ed è disponibile nel sistema informatico al medico prescrittore. Qualora l'assistito verifichi l'assenza del codice di esenzione in anagrafe regionale, ma ritenga di averne diritto, per ottenere l'attestato di esenzione (che sarà registrata contestualmente nel sistema informatico) deve recarsi al proprio distretto ASL per compilare l'autocertificazione, portando con sè la carta regionale dei servizi e la fotocopia del documento d'identità dell'interessato.

A partire dal 1° gennaio 2012, la validità del codice E03 garantisce, sia per i titolari di pensione sociale che per i familiari fiscalmente a carico, l'esenzione per la farmaceutica a livello regionale.

- h. **Disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei Centri per l'impiego e familiari fiscalmente a carico con reddito complessivo del nucleo familiare fiscale inferiore a € 8.263,31, incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per figlio a carico**

(Cod. E02 a validità nazionale per la specialistica e regionale per la farmaceutica)

Per ottenere l'attestato di esenzione (che sarà contestualmente registrato nel sistema informatico) tali assistiti devono recarsi al proprio Distretto per compilare l'autocertificazione portando con sè la carta regionale dei servizi e la fotocopia del documento d'identità dell'interessato.

- i. **Disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici ai Centri per l'impiego e familiari fiscalmente a carico con reddito complessivo del nucleo familiare fiscale superiore a € 8.263,31, incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per figlio a carico e inferiore o pari a 27.000**

(Cod. E12 a validità regionale per la specialistica e la farmaceutica)

A partire dal 01/01/2013 il codice di esenzione E12 sostituisce il codice di esenzione E09 introducendo nuovi limiti di reddito entro i quali il cittadino può beneficiare dell'esenzione. Per ottenere l'attestato di esenzione (che sarà contestualmente registrato nel sistema informatico) tali assistiti devono recarsi al proprio distretto per compilare l'autocertificazione portando con sè la carta regionale dei servizi e la fotocopia del documento d'identità dell'interessato.

- j. **Lavoratori in mobilità, in cassa integrazione straordinaria, in cassa integrazione in deroga e in contratto di solidarietà difensiva e familiari fiscalmente a loro carico, che percepiscano una retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale o indennità, no**

superiore ai massimali previsti dalla Circolare dell'INPS n. 14 del 31/01/2013 e suoi eventuali e successivi aggiornamenti.

(Cod. E13 a validità regionale per la specialistica e per la farmaceutica)

A partire dal 01/01/2013 il codice di esenzione E13 sostituisce il codice E08, introducendo nuovi limiti di reddito entro i quali il cittadino può beneficiare dell'esenzione. Per ottenere l'attestato di esenzione (che sarà contestualmente registrato nel sistema informatico) tali assistiti devono recarsi al proprio distretto per compilare l'autocertificazione portando con sé la carta regionale dei servizi e la fotocopia del documento d'identità dell'interessato.

- k. Titolari di pensione più familiari fiscalmente a carico, purchè appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con reddito complessivo lordo inferiore a € 8.263,31 incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuged in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico (Cod. esenzione a 6 cifre a validità regionale per la farmaceutica)**

Per ottenere l'attestato di esenzione tali assistiti devono recarsi al proprio distretto per compilare l'autocertificazione portando con sé la carta regionale dei servizi e la fotocopia del documento di identità dell'interessato.

N.B. per "titolari di pensione" si intendono tutti i titolari di pensione a "vario titolo" - ad esempio di reversibilità -. Si precisa che, per l'esenzione specialistica, il titolare di pensione a "vario titolo", con i limiti di reddito sopracitati, è esente solo al compimento del 65° anno di età (cod. E01).

Le autocertificazioni di cui ai codici E01, E05, E03, E04, E12, E02, E13, E14 così come le esenzioni di cui ai codici E01, E03, E04 caricate in anagrafe regionale dal Ministero delle Finanze (MEF), mantengono la loro validità fintanto che non intervenga un cambiamento di condizione/reddito da parte del cittadino, superando in tal modo la necessità per lo stesso di presentarsi ogni anno presso i distretti ASL per rinnovare l'autocertificazione del diritto.

Per evitare conseguenze anche sul piano penale, qualora intervengano variazioni della condizione socio-reddituale (stato di disoccupazione/occupazione, aumento del reddito ecc.) che dà titolo alla esenzione, i soggetti beneficiari di esenzione correlata al reddito, devono darne tempestivamente comunicazione al distretto ASL o via internet (www.crs.lombardia.it) utilizzando la carta regionale dei servizi; in tal caso l'autocertificazione perde immediatamente validità al cessare delle condizioni in essa dichiarate.



MANTOVA

ANNO 2014